

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	31
Modifiche in materia processuale civile. C. 5960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo. C. 4662 Kessler e C. 4470 Deiana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (Emendamenti)	40
Disposizioni in materia di unioni di fatto e di patto civile di solidarietà. C. 3296 Grillini, C. 795 Bellillo, C. 4442 Buemi, C. 4334 Rivolta, C. 4588 proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, C. 4585 Moroni, C. 5321 Titti De Simone e C. 5153 Strano (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	33
Disposizioni in materia di esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato. C. 4682 Onnis e C. 4161 Franz (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	33
Disposizioni in materia di adozioni. C. 5701 Burani Procaccini e C. 5724 Bolognesi (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	33
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di sanzione penale. C. 3497 Finocchiaro e C. 4997 Siniscalchi	33
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato. Atto n. 531 (<i>Esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
COMITATO DEI NOVE:	
Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale concernente i presupposti del giudizio abbreviato. C. 2901-A	39
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione. C. 2055-B	39
COMITATO DEI NOVE:	
Decreto-legge 162/05: Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. C. 6053-A	39
AVVERTENZA	39
ERRATA CORRIGE	39

SEDE REFERENTE

Martedì 27 settembre 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.05.**Sui lavori della Commissione.**

Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver ricordato che, a causa dell'assenza dei relatori dei singoli provvedimenti, non si sono svolte le riunioni dei Comitati ristretti convocati per oggi alle ore 12.30, constata che sono presenti unicamente i deputati Perlini, relatore della proposta di legge C.5960, recante disposizioni in materia processuale civile, e Finocchiaro, nonostante che all'ordine del giorno della Commissione risultino iscritti numerosi provvedimenti. Ritenendo che la pressoché totale assenza di deputati non consenta di procedere ad un esame adeguato dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, sospende la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 13.45.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.55.

**Modifiche in materia processuale civile.
C. 5960, approvata dal Senato.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2005.

Italo PERLINI (FI), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è stato approvato dalla Commissione giustizia del Senato in sede deliberante e che pertanto, anche al fine di assicurare una celere approvazione di questa importante riforma, sarebbe opportuno trasferire l'esame di questa proposta di legge alla sede legislativa. Ritiene comunque che sarebbe opportuno riflettere ulteriormente

sul testo in esame anche per consentire a tutti i deputati di presentare le proprie proposte per giungere ad una approvazione condivisa del provvedimento.

Francesco BONITO (DS-U) concorda con le osservazioni svolte dal relatore sull'opportunità di approfondire la riflessione sul testo trasmesso dal Senato, il quale potrebbe essere modificato tenendo conto anche di quelle disposizioni che sono state approvate dalla Camera all'unanimità in occasione dell'esame del testo unificato C. 538 ed abbinato, le quali non sono state prese in considerazione dal testo in esame. Dichiara tuttavia di non impegnarsi a nome del proprio gruppo sulla richiesta formulata dal relatore di trasferire l'esame di questo provvedimento alla sede legislativa.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, osserva che, alla luce dell'importanza del provvedimento in esame, sarebbe opportuno proseguire l'esame con tempi rapidi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo.

C. 4662 Kessler e C. 4470 Deiana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2005.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 gennaio 2005 la Commissione ha approvato l'emendamento del relatore 1.1. Considerato che successivamente è emersa l'esigenza di considerare alcune questioni oggetto del provvedimento, all'unanimità l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di fissare un nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, i quali avrebbero potuto avere ad oggetto anche le parti del testo

già modificate dall'emendamento approvato. Sono stati presentati, pertanto, ulteriori emendamenti che saranno esaminati nella seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Avverte che l'emendamento 1.10 si riferisce al primo comma dell'articolo 129-ter del codice civile, introdotto dal provvedimento in esame, così come risulta modificato dall'approvazione dell'emendamento del relatore 1.1.

Giovanni KESSLER (DS-U), *relatore*, dichiara di aver presentato l'emendamento 1.10 che incide su una parte del testo risultante già modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1, in quanto i gruppi hanno manifestato un accordo unanime circa l'opportunità di riconsiderare anche le parti del testo già modificate. Per quanto attiene il merito del suo emendamento 1.10, rileva che questo è diretto a limitare la portata della disposizione risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.1. In base a questo, il provvedimento in esame diverrebbe applicabile sia sarebbe stato applicabile ai matrimoni celebrati in paesi stranieri e successivamente dichiarati nulli, sia a quelli celebrati con rito ecclesiastico e successivamente dichiarati nulli.

Osserva infatti che il proprio emendamento 1.10 ha come scopo quello di consentire l'applicazione di questa disciplina solo ai « matrimoni concordatari » dichiarati nulli con sentenza pronunciata dalle autorità dell'ordinamento ecclesiastico.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, chiede al relatore di chiarire se, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 1.10, al caso di un matrimonio celebrato e dichiarato nullo all'estero con una sentenza dichiarata efficace in Italia si applicherebbe la medesima disciplina prevista per l'ipotesi del matrimonio civile dichiarato nullo.

Giovanni KESSLER (DS-U), *relatore*, osserva che resterebbe ferma la disciplina vigente del matrimonio putativo che continuerebbe ad applicarsi a tutti i casi di nullità del matrimonio.

Ritiene che la Commissione debba optare tra l'ipotesi di consentire l'applicazione della nuova disciplina a tutti i matrimoni dichiarati nulli ovvero circoscriverla ai soli « matrimoni concordatari » dichiarati nulli con sentenza ecclesiastica, nella cui direzione si pone il suo emendamento 1.10.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, osserva che si rischierebbe di creare due discipline diverse che darebbero luogo a trattamenti diversi per i casi di nullità dei matrimoni civili e di quelli ecclesiastici.

Giovanni KESSLER (DS-U), *relatore*, ritiene che l'obiettivo da perseguire non debba essere quello di modificare l'intera disciplina del matrimonio putativo, quanto quella di regolare gli aspetti patrimoniali che derivano dalle sentenze di nullità pronunciate dall'ordinamento ecclesiastico che rappresentano oggi la maggioranza di questo genere di sentenze.

Osserva inoltre che l'unica possibilità per giungere allo scioglimento del matrimonio concordatario sia la pronuncia di nullità emessa dalla competente autorità ecclesiastica, laddove per il matrimonio civile esiste comunque la possibilità del divorzio.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, intervenendo sull'emendamento del relatore 1.4, osserva che sostituire il concetto di « durata del matrimonio » con quello di « durata della convivenza » quale criterio concorrente alla determinazione dell'assegno da somministrare a seguito della pronuncia di nullità costituisca un criterio inadeguato perché il periodo della convivenza potrebbe essere stato molto più lungo di quello del matrimonio che, ancorché dichiarato nullo, resta comunque quello a cui è opportuno riferirsi. Ritiene pertanto più efficace la previsione contenuta nell'emendamento Bertolini 1.3 che fa riferimento al concetto di « rapporto matrimoniale ».

Giovanni KESSLER (DS-U), *relatore*, condividendo le opinioni espresse dal pre-

sidente Pecorella ritira il proprio emendamento 1.4, raccomandando comunque l'approvazione degli altri suoi emendamenti 1.5 e 1.6.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.10.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Bertolini 1.2 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento del relatore 1.10.

Italico PERLINI (FI) sottoscrive l'emendamento Bertolini 1.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bertolini 1.3 e gli emendamenti del relatore 1.5 e 1.6.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di competenza.

Disposizioni in materia di unioni di fatto e di patto civile di solidarietà.

C. 3296 Grillini, C. 795 Bellillo, C. 4442 Buemi, C. 4334 Rivolta, C. 4588 proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, C. 4585 Moroni, C. 5321 Titti De Simone e C. 5153 Strano.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, anche in considerazione dell'assenza del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato.
C. 4682 Onnis e C. 4161 Franz.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, anche in considerazione dell'assenza del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di adozioni.

C. 5701 Burani Procaccini e C. 5724 Bolognesi.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2005.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, anche in considerazione dell'assenza del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 settembre 2005.

Disposizioni in materia di sanzione penale.

C. 3497 Finocchiaro e C. 4997 Siniscalchi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato.

Atto n. 531.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Italo PERLINI (FI), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali).

Il decreto è composto di tre capi. Il primo riguarda la disciplina del processo di cassazione in funzione nomofilattica; il secondo la riforma, in senso razionalizzatore, della disciplina dell'arbitrato e il terzo reca le disposizioni finali.

Si ricorda che il termine previsto per l'emanazione del certo legislativo è fissato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa sottoposizione del relativo schema al parere della Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione e delle competenti Commissioni parlamentari.

Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, il Governo è autorizzato a emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei medesimi principi e procedure.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile (Appellabilità delle sentenze).

La modifica disposta dall'articolo in esame introduce alcune eccezioni all'impugnabilità stabilendo che essa non investa più la violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie, dei principi regolatori della materia. L'obiettivo è quello di restringere le ipotesi di immediata ricorribilità per cassazione, non soltanto nell'ottica, pur significativa, di una riduzione quantitativa

del carico di lavoro della Corte, ma anche al fine di evitare che il giudizio di diritto, e dunque l'esercizio della funzione nomofilattica, vengano inquinati da impropri elementi di fatto, riversati sulla Corte proprio a causa dell'assenza del filtro intermedio di un ulteriore giudizio di merito. Naturalmente il ripristino dell'appellabilità non esclude la successiva ricorribilità per cassazione, nelle forme ordinarie, della sentenza emessa in grado di appello.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 360 del codice di procedura civile, concernente le sentenze impugnabili con ricorso per cassazione ed i motivi di ricorso.

Le modifiche introdotte dall'articolo in esame concernono l'ampliamento dei motivi di impugnazione agli errori di diritto commessi in sede di applicazione o interpretazione delle clausole negoziali dei contratti o accordi collettivi di lavoro; la precisazione dei limiti del vizio di motivazione impugnabile in cassazione, vizio deducibile solo in ordine a fatti controversi e decisivi, in modo – come si evince dalla relazione illustrativa – da circoscrivere l'impugnazione a punti che sono stati oggetto di discussione e contrapposizione tra le parti e dalla cui diversa considerazione (o dalla cui considerazione omessa dal giudice di merito) discenderebbe con certezza una decisione diversa; l'introduzione di un nuovo terzo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile che, in funzione deflattiva dei ricorsi immediati in cassazione, consente tale forma di impugnazione soltanto per le sentenze che definiscano almeno parzialmente il giudizio, rinviando l'impugnazione delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, alla contestuale impugnazione della sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio; l'inserimento di un nuovo quarto comma che consente un ampio ricorso per cassazione anche avverso le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

L'articolo 3, che sostituisce il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive), stabilisce, conformemente al principio ispiratore delle disposizioni di cui all'articolo 360 da ultimo esaminate, che il ricorso per cassazione avverso le sentenze di condanna generica e quelle che decidono alcune delle domande senza definire il giudizio, può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso e comunque non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 363 del codice di procedura civile fornendo una nuova configurazione all'istituto del ricorso nell'interesse della legge, ampliandone i casi e introducendo una specifica procedura.

Le modifiche proposte riguardano l'estensione dell'istituto di cui all'articolo 363 anche alle ipotesi in cui il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile (comma 1 dell'articolo 363); la finalizzazione del ricorso presentato dal procuratore generale all'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge – al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi – da parte della Corte di cassazione (comma 1 cit.). Tale principio può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso presentato dalle parti è dichiarato inammissibile, sempre che la Corte ritenga che la questione decisa sia di interesse generale (comma 3 articolo 363); la definizione del contenuto della richiesta del Procuratore generale nonché dei poteri del primo presidente al quale la stessa è rivolta. Più in particolare, viene stabilito che la richiesta del procuratore generale contenga una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza e sia rivolta al primo presidente il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza (comma 3 articolo 363); la previsione per cui la pronuncia della Corte

non abbia effetto sul provvedimento del giudice di merito (che sostituisce la dizione originaria secondo la quale le parti non possono giovare della cassazione della sentenza).

Gli articoli 5 e 6, intervenendo sull'articolo 366 del codice di procedura civile (Contenuto del ricorso) e introducendo nel codice il nuovo articolo 366-*bis* (Formulazione dei motivi), attuano quella previsione della legge delega (articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 80/2005) relativa all'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto.

La previsione relativa alla necessaria esposizione di tale elemento è stata inserita nel nuovo articolo 366-*bis*, introdotto dall'articolo 6, a cui fa rinvio, a sua volta, l'articolo 366, comma 1, n. 4), nel testo novellato dall'articolo 5.

L'articolo 7 sostituisce il numero 4) del secondo comma dell'articolo 369 (Deposito del ricorso).

La modifica introdotta – diretta a prevedere il deposito oltre che degli atti e dei documenti, anche dei contratti ed accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda – si coordina con quanto disposto dall'articolo 2 in ordine all'ampliamento del motivo di impugnazione di cui al primo comma, n. 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile, concernente l'errore di diritto nel giudizio di merito, anche ai contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 374 del codice di procedura civile (Pronuncia a sezioni unite), introducendo una nuova previsione al comma 1 dello stesso ed inserendo un nuovo terzo comma.

La modifica disposta al comma 1 dell'articolo 374 prevede che, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso possa essere assegnato alle sezioni semplici qualora sulla questione di giurisdizione proposta si siano già pronunciate le Sezioni unite. La finalità a cui mira questa modifica, oltre a valorizzare l'effetto delle precedenti pronunce delle Sezioni unite, risponde anche all'intento di

operare una riduzione, una razionalizzazione ed agevolazione del carico di lavoro di queste ultime.

Tale obiettivo perseguito ha comportato anche una modifica della disposizione di cui all'articolo 142 delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, disposta all'articolo 19 dello schema.

La modifica disposta al comma 3 stabilisce che il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite vincoli la sezione semplice e che se questa ritiene di non condividere il principio, rimette alle sezioni unite, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

L'articolo 9 detta alcune modifiche all'articolo 375 del codice di procedura civile, concernente i casi in cui la Corte pronuncia in camera di consiglio, stabilendosi in sostanza che, ogni qual volta la Corte provveda in camera di consiglio, essa decida con ordinanza.

Ferme restando le ipotesi attualmente previste ai nn. 1) e 2) dell'articolo 375 – in riferimento a quest'ultimo si è soltanto provveduto ad includere l'esplicito riferimento all'ipotesi della rinnovazione dell'impugnazione – l'articolo in esame interviene a modificare il n. 3) nel senso di considerare ogni caso di estinzione del processo diverso dalla rinuncia (sulla quale dispone il nuovo testo dell'articolo 391), e ad introdurre un nuovo numero 5) relativo all'accoglimento o al rigetto del ricorso principale e dell'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, e alla dichiarazione di inammissibilità per mancanza dei motivi di cui all'articolo 360 per difetto dei requisiti di cui all'articolo 366-*bis*. Conseguentemente vengono abrogati il secondo e il quarto comma.

L'articolo 10 sostituisce integralmente l'articolo 380 del codice di procedura civile (Deliberazione della sentenza) dettando una specifica disciplina relativa al procedimento per la decisione in camera di consiglio.

L'articolo 11 dello schema di decreto legislativo in esame inserisce, dopo l'articolo 380 del codice di procedura civile (Deliberazione della sentenza), un nuovo articolo 380-*bis* per la disciplina del procedi-

mento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.

La nuova disposizione, introdotta dallo schema di decreto legislativo in esame, recita, al primo comma, che nei casi in cui la Corte pronuncia sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione ai sensi del nuovo articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380, primo comma – vale a dire, se non ritiene di nominare il relatore affinché esamini il ricorso in vista dell'applicazione dello stesso articolo 375 del codice di procedura civile – richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte. Il secondo comma dispone che le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione. Il terzo comma stabilisce che non si applica la disposizione del sesto comma dell'articolo 380, ovvero la possibilità per la Corte di rinviare la causa alla pubblica udienza.

L'articolo 12 dello schema di decreto legislativo riformula l'articolo 384 del codice di procedura civile (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito) stabilendo che : la Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, numero 3, e in ogni caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di interesse generale (comma 1); la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e, comunque, a quanto statuito dalla Corte (comma 2); la Corte, quando accoglie il ricorso, decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (comma 3); se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte assegna con ordinanza alle parti un termine per il deposito di osservazioni sulla medesima questione (comma 4); non sono soggette a

cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione (comma 5).

L'articolo 13 aggiunge un quarto comma al dettato dell'articolo 385 del codice di procedura civile, in materia di provvedimenti sulle spese, al fine di prevedere che quando la Corte pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375 del codice di procedura civile – quindi anche nel caso di pronuncia in camera di consiglio – essa, anche d'ufficio, condanna altresì la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.

L'articolo 14 sostituisce integralmente il contenuto dell'articolo 388 del codice di procedura civile, relativo alla trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito, prevedendo che copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. Tale trasmissione può avvenire anche in via telematica.

L'articolo 15 interviene sui primi tre commi dell'articolo 391 del codice di procedura civile in materia di pronuncia sulla rinuncia.

L'articolo 16 modifica i primi due commi dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura civile (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione), mentre l'articolo 17 introduce il nuovo articolo 391-*ter* che, al primo comma, estende anche alla sentenza di merito della Corte la possibilità dell'impugnazione per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e per opposizione di terzo e, al secondo comma che, quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pro-

nunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Anche l'articolo 18 introduce nel codice una nuova disposizione, l'articolo 420-*bis* sull'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi che prevede, al primo comma, che, quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile (Controversie individuali in materia di lavoro) è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o di un accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni. Il secondo comma stabilisce che la sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

L'articolo 19 dello schema di decreto legislativo reca talune modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile modificando gli articoli 133, 142 e 151, introducendo i nuovi articoli 134-*bis* (Residenza o sede delle parti) in base al quale, all'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte e 146-*bis*, in materia di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nonché abrogando l'articolo 138.

Il Capo II dello schema, sulla base della delega prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, lett. *b*) della citata legge n. 80 del 2005, di conversione del decreto-legge 35/2005, mira a riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato contenuta nel codice processuale civile.

I principi direttivi cui deve uniformarsi la riforma dell'arbitrato, enucleati dalla citata legge delega, sono diretti, nel loro

complesso, ad una maggiore valorizzazione della volontà delle parti, rendendo più agevole, di conseguenza, il ricorso a tale strumento alternativo di giurisdizione.

Ricorda che presso questa Commissione giustizia sono all'esame in sede referente alcune proposte di legge (A.C. 5492 ed abb.) dirette a disciplinare, nei suoi diversi aspetti, l'arbitrato e la conciliazione. Le proposte fanno particolare riferimento al fenomeno della conciliazione stragiudiziale professionale, quale mezzo di risoluzione alternativa delle controversie ispirato al modello anglo-americano dell'Alternative Dispute Resolution, al quale si ricorre in caso di lite in materia civile e commerciale. Lo scopo è quello di ovviare, da un lato, ai costi ed ai ritardi della giustizia ordinaria, e, dall'altro, di rispondere in maniera più specifica a quelli che appaiono essere le reali esigenze ed i interessi delle parti.

Gli articoli 20 e seguenti dello schema (capo II) riformano quindi la disciplina dell'arbitrato contenuta nel titolo VIII del libro IV del del codice di procedura civile, rimanendo comunque ferma la normativa sul riconoscimento dei lodi stranieri.

Il successivo capo III del provvedimento (Norme finali), oltre ad abrogare l'intera disciplina dell'arbitrato internazionale, detta in particolare una normativa transitoria per la disciplina dei procedimenti pendenti.

L'articolo 20 dello schema di decreto legislativo interviene sul capo I del titolo VIII, rubricato *ex novo* « Della convenzione d'arbitrato ».

Con tale definizione sono ora contemplati, oltre al compromesso e la clausola compromissoria, anche altri accordi di natura negoziale che prevedono il ricorso ad arbitri.

L'articolo 21 dello schema di decreto riscrive il successivo Capo II del Titolo VIII, dedicato agli arbitri nell'ottica, in accordo con le previsioni di delega, di una miglior puntualizzazione della disciplina dell'indipendenza, imparzialità e responsabilità degli arbitri.

L'articolo 22 dello schema di decreto sostituisce il capo III del titolo VIII dedicato al procedimento arbitrale (articoli da 816 a 819-ter).

Lo schema di decreto sostituisce, con l'articolo 23, il capo IV del titolo VIII, relativo al lodo arbitrale (articoli 820-826).

L'articolo 24 dello schema di decreto novella il capo V del titolo VIII (articoli 827-831) relativo alla disciplina delle impugnazioni.

L'articolo 25 del provvedimento sostituisce, infine, il capo VI, attualmente dedicato all'arbitrato internazionale (articolo 28), dettando — col nuovo articolo 832 — la disciplina del rinvio a regolamenti arbitrali.

Con l'articolo 26, lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 23, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, cosiddetta legge di depenalizzazione.

La norma attualmente sancisce l'impugnabilità delle sentenza del giudice di pace o del tribunale pronunciate nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dall'autorità amministrativa; la decisione è comunque ricorribile per cassazione.

L'abrogazione, ripristinando il regime di impugnazione ordinario, fa sì che avverso le decisioni del giudice di pace sarà possibile ricorrere davanti al tribunale, mentre le decisioni del tribunale saranno impugnabili davanti alla corte d'appello.

Osserva che sia la rubrica che il testo dell'articolo 26 contengono un refuso riferito alla data di promulgazione della legge 689. La data corretta è, infatti, quella del 24 (e non 23) novembre 1981.

L'articolo 27 contiene la disciplina transitoria per all'applicabilità ai giudizi in corso della nuova normativa introdotta dal decreto legislativo.

Per quel che riguarda i due profili di maggior rilievo osserva che si prevede l'applicazione della nuova disciplina del processo di cassazione ai ricorsi avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto in esame e che, per quanto concerne invece il « nuovo » arbitrato, l'applicabilità della riforma varia in ragione della data di stipula della conven-

zione di arbitrato (in riferimento alle norme relative, articolo 20) e della data della domanda di arbitrato.

L'articolo 28 dispone l'abrogazione delle disposizioni dell'attuale capo VI, relativo al citato arbitrato internazionale, di cui la legge delega 80/2005 ha previsto la soppressione (v. ante, commento articolo 25), mentre l'articolo 29 riguarda, infine, la copertura finanziaria dell'intervento in esame, per l'attuazione del quale non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Francesco BONITO (DS-U) richiede a nome del proprio gruppo che, considerata l'estrema delicatezza ed importanza di questo schema di decreto legislativo, venga utilizzato tutto il tempo a disposizione della Commissione per giungere comunque all'espressione del parere nei termini previsti.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver assicurato che la Commissione concluderà l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno solamente dopo che saranno state approfondite tutte le questioni ad esso connesse, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 settembre 2005.

Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale concernente i presupposti del giudizio abbreviato.

C. 2901-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 settembre 2005.

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

C. 2055-B.

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 settembre 2005.

Decreto-legge 162/05: Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

C. 6053-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Norme in materia di azione di prevenzione patrimoniale e di attribuzioni del procuratore nazionale e del procuratore distrettuale antimafia.

C. 3577 e abb.

Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione.

C. 461 e abb.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 688 di giovedì 22 settembre 2005, a pagina 23, seconda colonna, ottava riga, *dopo la parola « lunedì », aggiungere la seguente: « 3 ».

ALLEGATO

**Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo (C. 4662 Kessler
e C. 4470 Deiana).****EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: « Nei casi in cui la nullità del matrimonio sia stata dichiarata con sentenza di altro ordinamento, efficace in Italia ai sensi degli articoli 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995 n. 218, » con le seguenti: « nei casi in cui la nullità del matrimonio sia stata pronunciata con sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarata efficace in Italia, »

Conseguentemente al medesimo capoverso sostituire la rubrica con la seguente: (diritti dei coniugi nei casi di nullità pronunciata con sentenza ecclesiastica).

1. 10. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: efficace in Italia con le seguenti: dichiarata efficace in Italia, o comunque efficace in Italia.

1. 2. Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Al comma 1, capoverso, primo comma sostituire le parole: « durata del matrimo-

nio » con le seguenti: « durata della convivenza ».

1. 4. Il relatore.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire la parola: matrimonio con le seguenti: rapporto matrimoniale.

1. 3. Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Al comma 1, capoverso, primo comma dopo le parole: « durata del matrimonio » inserire il seguente periodo: « Qualora sopravvengano giustificati motivi, dopo la sentenza che impone l'obbligo di somministrazione periodica di un assegno, il Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità dei contributi da corrispondere ».

1. 5. Il relatore.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma inserire il seguente: « L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze ».

1. 6. Il relatore.